

CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

Prot. N. 357 del 12/06/2024

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 41 del 20/05/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE SITO WEB DEL CONSORZIO E SEZIONE TRASPARENZA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 10 della L.R. n. 10 del 10 luglio 2018 ed in particolare l'art. 10 di modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 sulle nomine dei commissari liquidatori degli ex Consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 19 della L.R. 8/2012 e s.m.i.;
- il D.A. n. 4/2024/GAB del 5-3-2024 con il quale è stato nominato il Dr. Salvatore Nicotra quale Commissario Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Enna, e del calatino di Caltagirone cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell'Ente, anche la legale rappresentanza dello stesso;

PREMESSO che da una attività ricognitiva è emersa l'assenza di un sito web dedicato al Consorzio con ivi allocata la sezione "amministrazione trasparente";

RITENUTO di dover procedere alla riorganizzazione delle procedure connesse agli adempimenti di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;

DATO ATTO che, su sollecitazione del Commissario, la società SICILIA DIGITALE S.p.a. (società in house a totale partecipazione della Regione Siciliana) si è resa disponibile a fornire i servizi necessari per l'apertura del sito con ivi allocata la sezione trasparenza e per la trascrizione degli atti sottoposti all'obbligo di pubblicazione;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 – 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

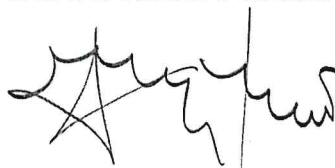
ai sensi dell'art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall'art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8

PRESO ATTO che si tratta di spese urgenti ed indifferibili a tutela dell'Ente
RITENUTA la propria competenza, in forza del succitato D.A. n 4/2024/GAB del 5-3-2024;

DETERMINA

1. le premesse si intendono qui riportate;
2. di prendere atto che in data odierna è stato sottoscritto il contratto di servizi con la società SICILIA DIGITALE S.p.a. (società in house a totale partecipazione della Regione Siciliana) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la quota a carico del Consorzio corrispondente a €. 2.832,42 oltre Iva (in scissione dei pagamenti) per complessivi €. 3.455,55 sul capitolo del bilancio regionale, di cui all'art. 19, co. 4 bis della Legge Regionale nr.8/2012, Assessorato Attività Produttive *"spese documentate necessarie per il funzionamento della gestione liquidatoria dei consorzi ASP"*;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Regionale per la chiusura delle liquidazioni, all'Assessorato Regionale all'Economia e all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;
5. dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
6. di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito del Consorzio.

Il Commissario Liquidatore
Dr. Salvatore Nicotra



SALVATORE
NICOTRA
20.05.2024
13:44:59
UTC





REGIONE SICILIANA

CONTRATTO DI SERVIZIO

(art. 78 L.reg. n.6/2001 - art. 23 L.reg. n.5/2014 – art.7 Dlgs n.36/2023)

“PER LA REALIZZAZIONE SITI INTERNET ISTITUZIONALE DEI CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE DI ENNA,***RAGUSA E CALATINO DI CALTAGIRONE.*****TRA****I CONSORZI ASI IN LIQUIDAZIONE DI ENNA, RAGUSA E CALATINO DI CALTAGIRONE, in persona del****Commissario Liquidatore Dott. Salvatore Nicotra, nato ad Acireale (CT) il 06/10/1936,****nominato con D.A. n. 04/2024/gab, del 5/3/2024;****E****SICILIA DIGITALE SPA (già Sicilia e-Servizi spa), società in house della Regione Siciliana, C.F.****e P.I. n. 05468260822, con sede in PALERMO, via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel,****18/20 (appresso “Società”), in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentan-****te pro tempore, Dott. Francesco Cascio, nato a Palermo (PA) il 17.09.1963, domiciliato,****ai fini del presente atto, presso la sede della società,****PREMESSO****- CHE, in forza dell’art.78 della legge reg. n.6/2001, per “lo svolgimento delle attività informati-****che di competenza delle amministrazioni regionali”, la Regione Siciliana ha costituito, all’esito****di una procedura concorsuale di rilevanza comunitaria, un “organismo societario”, equiparato,****per gli effetti di cui al Dlgs n.39/1993, alle amministrazioni pubbliche: “organismo”, questo, ini-****zialmente avviato nella forma della società-mista (nell’ambito di un partenariato pubblico/privato),****successivamente confluito nella società in house denominata Sicilia Digitale spa (totalmente parte-****cipata dalla Regione Siciliana), stabilmente preposta, ex art.23 della legge reg.n.5/2014, all’Area****Strategica Innovazione, Attività Informatiche e I.C.T. dell’Amministrazione regionale, sottoposta****al c.d. “controllo analogo” da parte del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro ex art.33 com-****ma 6 della legge reg. n.9/2015;**

PRESO ATTO

- CHE l'art.192 del Dlgs n.50/2016, in un'ottica di maggiore apertura agli affidamenti *in house*

(in linea con la normativa euro-comunitaria) è stato abrogato, a far data dal 1.7.2023, dall'

art.7 del Dlgs n.36/2023, denominato "*principio di auto-organizzazione amministrativa*" che

così dispone ai commi 1 e 2: "*le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'ese-*

cuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternaliz-

zazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Euro-

pea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in

house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato

in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità

economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità,

socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razio-

nale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si

intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economi-

cità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità posso-

no emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Con-

sip spa e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti";

- CHE le disposizioni di cui al citato art.7, pur ribadendo, in generale, l'esigenza di evidenziare

i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento *in house*, non menzionano più la neces-

sità di motivare le ragioni del "*mancato ricorso al mercato*" (come previsto dall'abrogato art.

192), ritenendo, di contro, "*sufficientemente motivato*" l'affidamento *in house* di "*prestazioni*

strumentali" che dia conto dei soli "*vantaggi in termini di economicità, di celerità o di*

perseguimento di interessi strategici";

- che le disposizioni di cui al citato art.7, di fatto, confermano le prescrizioni normative di cui

all'art.78 della legge reg.n.6/2001, laddove il modello dell'*in house providing* (per la gestione delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali) viene già esposto quale modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, col quale, pertanto, non sarebbe configurabile alcun rapporto di "regola" ed "eccezione";

- CHE in forza delle disposizioni di cui al citato art.7 *"i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti"*;

- CHE l'obbligo motivazione di cui all'art.7 del Dlgs n.36/2023 (per le ragioni sopra esposte e tenuto conto fra l'altro delle indicazioni contenute nella deliberazione n.145/2023 PAR della Corte dei Conti Sez.Veneto) può ritenersi ampiamente soddisfatto laddove istruito in forza delle più stringenti prescrizioni contenute nell'abrogato art.192 del Dlgs n.50/2016;

- CHE Sicilia Digitale, per quanto l'art.192 del Dlgs n.50/2016 risulti abrogato dall'art.7 del Dlgs n.36/2023, risulta comunque regolarmente iscritta (dal 29.5.2020) nell'Albo ANAC delle società *in house* (previsto dal citato art.192);

- CHE il 28.12.2022, ex art.78 della legge reg. n.6/2001, è stato stipulato il *Contratto di Servizio delle Attività Informatiche*, tra l'ARIT e la Società, per il periodo compreso dal 1.1.2023 al 31.12.2024 (*Contratto*, questo, regolarmente istruito da ARIT ex art.192 del Dlgs n.50/2016 e definitivamente approvato con D.D.G. n.380 del 28.12.2022);

- CHE nel *Contratto di Servizio* di cui sopra, l'attività istruttoria di ARIT (espletata in forza delle prescrizioni di cui all'art.192) è stata ulteriormente suffragata dal competente Dipartimento Tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità, che ha espresso il proprio "parere di congruità" sulle "tariffe" riguardanti le figure professionali coinvolte (mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip spa);

CONSIDERATO

- CHE Sicilia Digitale, in forza dell'art.78 della l.reg. n.6/2001 e dell'art.23 della l. reg.5/2014, è

strumentale alla Regione Siciliana nello svolgimento delle pertinenti attività informatiche;

- CHE la Società, in riscontro ad una speculare richiesta del *Commissario Liquidatore dei*

Consorti ASI in Liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, si è resa disponi-

bile alla realizzazione dei tre siti internet istituzionali, con la conseguenziale elaborazio-

ne di una pertinente soluzione progettuale, trasmessa con nota prot. Sidi n.1372/2024;

- CHE con PEC del 06.05.2024 (Prot. Sidi 1409/2024) il *Commissario Liquidatore dei Con-*

sorzi ASI in Liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, nell'accettare la solu-

zione progettuale prospettata dalla Società, ha comunicato alla stessa la disponibilità

alla sottoscrizione del contratto;

- CHE le figure professionali e le relative tariffe, come dettagliate nella citata progettualità, e

più in generale le motivazioni sottese all'odierno affidamento, risultano speculari e analoghe

a quelle esposte nel *Contratto di Servizio* già sottoscritto con l'ARIT il 28.12.2022 (istruito ex

art.192 del Dlgs n.50/2016 e debitamente congruito dal Dipartimento Regionale Tecnico con

la nota prot. n. 170608 del 19.12.2022, mediante la comparazione con gli standard di riferi-

mento della società Consip spa);

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e Durata)

Col presente *Contratto di Servizio*, il Commissario Liquidatore dei Consorti ASI in Liqui-

dazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, nella spiegata qualità, **AFFIDA** a Sicilia

Digitale spa (società *in house* della Regione Siciliana, costituita ex art.78 della legge

reg.n.6/2001) la realizzazione dei "siti internet istituzionali dei Consorti ASI in Liquida-

zione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone con le modalità e nei termini dettagliati

nell'Allegato "Progetto dei fabbisogni" (che del presente Accordo costituisce parte integrante).

Art.2

(Entità e modalità di erogazione del corrispettivo)

In linea con le tariffe già "congruite" (ex art.192 del Dlgs n.50/2016) nel vigente Contratto di Servizio, sottoscritto tra la Società e l'Arit il 28.12.2022, le attività oggetto dell'odierno *Contratto di Servizio*, verranno remunerate, pro-quota, dai singoli Consorzi Asi in liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone al termine delle attività e previa verifica/collaudo delle stesse, per importo complessivo pari ad **€8.497,26** (oltre IVA in "scissione dei pagamenti"), su singole fatture emesse dalla Società nei confronti di ogni singolo Consorzio nella misura di un terzo ciascuno.

Il corrispettivo complessivo di **€8.497,26** (oltre Iva in scissione dei pagamenti) è così ripartito: **€ 3.553,26 una tantum** per la realizzazione dei siti internet; **€ 4.944,00** per il servizio di gestione dei contenuti ed il costo dei nomi di dominio per la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La spesa graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4 bis della Legge Regionale nr.8/2012. Sarà cura di ogni singolo Consorzio Asi in liquidazione trasmettere al competente ufficio dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive le relative fatture prima di disporre il relativo pagamento.

Art. 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Sicilia Digitale spa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136 del 13.8.2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 com-

ma 9-bis della L. n.136/2010.

Art. 4

(Norme finali, transitorie e di rinvio)

Sicilia Digitale spa, in conformità alla normativa vigente, si impegna a:

- a)** denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto;
- b)** rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- c)** porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un proprio dipendente abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'art.15, co. 1 lett a), della Legge 19 marzo 1990 n.55.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto sopra previsto, costituirà causa di risoluzione del contratto, ex artt. 1455 e 1456 c.c.

Il presente *Contratto di Servizio*, è sottoscritto con firma digitale; le parti garantiscono che i certificati di firma che verranno utilizzati sono validi e conformi al disposto di cui all'art.1 comma 1 lett. f del Dlgs 7.3.2005 n.82.

Palermo li 20.5.2024

Letto, approvato e sottoscritto.

nq Dott. Salvatore Nicotra (firma digitale)

nq Dott. Francesco Cascio (firma digitale)